

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 agosto 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 30 luglio 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria DOC a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOCG «Primitivo di Manduria Dolce Naturale» ed alla DOC «Primitivo di Manduria». (25A04558) Pag. 1

DECRETO 30 luglio 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del Casorzo a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» o «Malvasia di Casorzo d'Asti». (25A04559) Pag. 3

DECRETO 30 luglio 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio Garda DOC a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Garda». (25A04560) ... Pag. 5

Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica

DECRETO 30 maggio 2025.

Determinazione dell'ammontare del conguaglio del contributo 2023 e dell'ammontare provvisorio del contributo 2024 all'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere. (25A04555) Pag. 7

Ministero delle imprese
e del made in Italy

DECRETO 5 agosto 2025.

Scioglimento della «Ortofrutticola Alberobellese - Società cooperativa», in Alberobello e nomina del commissario liquidatore. (25A04556) ... Pag. 9



DECRETO 5 agosto 2025.

Scioglimento della «Lega Lombarda V - Società cooperativa edilizia», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (25A04557). Pag. 10

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 6 agosto 2025.

Affidamento, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 36/2023, a mezzo piattaforma telematica certificata di e-procurement TuttoGare, del Servizio di assistenza tecnico-specialistica finalizzata a fornire supporto tecnico-operativo agli uffici del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 e suoi delegati ai fini dell'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti urbani e del disbrigo dei procedimenti inerenti agli impianti esistenti. Esecuzione anticipata. (Ordinanza n. 45/2025). (25A04554). Pag. 12

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox» (25A04563) Pag. 18

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc» (25A04564) Pag. 18

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax» (25A04565) Pag. 19

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax» (25A04566) Pag. 19

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Teva Italia» (25A04567) Pag. 20

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Teva Italia» (25A04568) Pag. 21

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax» (25A04569) Pag. 21

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vicks Vaporub» (25A04570) Pag. 22

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc» (25A04571) Pag. 22

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lendormin» (25A04572) Pag. 23

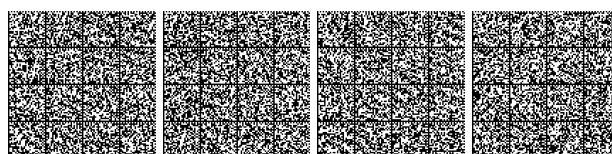
**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Santos (Brasile) (25A04561) Pag. 24

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE
DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 20 del 1° agosto 2025 - Appalto 4/2025: procedura di gara aperta, ai sensi degli articoli 153, 71 e 154 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, suddivisa in lotti, per la sottoscrizione di tre accordi quadro per servizi nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino. (25A04562). Pag. 24



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 30 luglio 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria DOC a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOCG «Primitivo di Manduria Dolce Naturale» ed alla DOC «Primitivo di Manduria».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di Ministero

dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025 n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;



Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2015, n. 83183 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 296 del 21 dicembre 2015, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria DOC ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del

consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Primitivo di Manduria Dolce Naturale» ed alla DOC «Primitivo di Manduria»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria DOC, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria DOC richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Primitivo di Manduria Dolce Naturale» e per la DOC «Primitivo di Manduria»;

Considerato che il Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria DOC ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Primitivo di Manduria Dolce Naturale» e per la DOC «Primitivo di Manduria». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 1340/2025 del 28 luglio 2025 (prot. Masaf n. 349819/2025) dall'Organismo di controllo, Rina Agri-food Spa, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria DOC a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Primitivo di Manduria Dolce Naturale» e «Primitivo di Manduria»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 3 dicembre 2015, n. 83183 e successive modificazioni ed integrazioni, al Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria DOC, con sede legale in Manduria (TA), Contrada Piscine sn, Fraz. Uggiano Montefusco, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Primitivo di Manduria Dolce Naturale» e sulla DOC «Primitivo di Manduria».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 3 dicembre 2015, n. 83183 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere sospeso



con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 luglio 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A04558

DECRETO 30 luglio 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del Casorzo a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» o «Malvasia di Casorzo d'Asti».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193, in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195, in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025, al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data



16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021, recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 4859, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 88 del 15 aprile 2013, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il

Consorzio per la tutela del Casorzo ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Casorzo» «Malvasia di Casorzo» o «Malvasia di Casorzo d'Asti»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che lo statuto del Consorzio per la tutela del Casorzo, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio per la tutela del Casorzo richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» o «Malvasia di Casorzo d'Asti»;

Considerato che il Consorzio per la tutela del Casorzo ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» o «Malvasia di Casorzo d'Asti». Tale verifica è stata eseguita sulla base dell'attestazione rilasciata con la nota prot. n. 2276772 dell'8 luglio 2025 (prot. Masaf n. 310778/2025), dall'Organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione di origine;

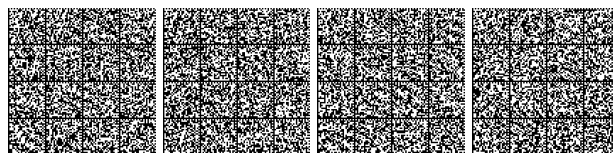
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del Casorzo a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» o «Malvasia di Casorzo d'Asti»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 4859, al Consorzio per la tutela del Casorzo, con sede legale in Casorzo (AT), via San Lodovico n. 1, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» o «Malvasia di Casorzo d'Asti».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 4859, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.



Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 luglio 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A04559

DECRETO 30 luglio 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio Garda DOC a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Garda».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,

delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 04 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025 n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4



del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lett. d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di Direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Viste le Linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2016, n. 43705, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 139 del 16 giugno 2016, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio Garda DOC ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Garda»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che lo statuto del Consorzio Garda DOC, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio Garda DOC richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Garda»;

Considerato che il Consorzio Garda DOC ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4, dell'art. 41, della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Garda». Tale verifica è stata eseguita sulla base dell'attestazione rilasciata con la nota protocollo n. 34/2025 del 1° luglio 2025 (prot. Masaf n. 310790/2025) dall'organismo di controllo, Siquiria S.p.a., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione di origine;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Garda DOC a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Garda»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 26 maggio 2016, n. 43705, al Consorzio Garda DOC, con sede legale in Sommacampagna (VR), piazza Carlo Alberto n. 1, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Garda».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 26 maggio 2016, n. 43705, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 luglio 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A04560



**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

DECRETO 30 maggio 2025.

Determinazione dell'ammontare del conguaglio del contributo 2023 e dell'ammontare provvisorio del contributo 2024 all'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 recante «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi», di seguito indicato «decreto legislativo n. 249/2012»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, 4 luglio 2019 recante attuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione del 19 ottobre 2018, recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 249/2012 il quale stabilisce che, al fine di contribuire ed assicurare la disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero, sono attribuite all'Acquirente unico S.p.a. anche le funzioni e le attività di Organismo centrale di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT;

Visto l'art. 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 249/2012 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni e le attività connesse dell'OCSIT, ad eccezione delle attività richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), dello stesso decreto sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4 del regolamento (CE) n. 1099/2008, modificato con regolamento (CE) n. 147 del 13 febbraio 2013, e da ultimo con regolamento (UE) 2017/2010 della Commissione del 9 novembre 2017, e che l'OCSIT svolge le funzioni ed attività senza fini di lucro con la sola copertura dei propri costi;

Visto l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, il quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile, in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente, demandando ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la defini-

zione dell'ammontare del contributo nonché le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi dovuti dai soggetti obbligati, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT ed in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, e che, in prima applicazione del decreto legislativo n. 249/2012, l'ammontare del citato contributo è determinato entro il 30 aprile 2013, anche in forma provvisoria e salvo conguaglio, a carico dei soggetti di cui al comma 4 che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4 del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013 recante, tra l'altro, le modalità di determinazione del contributo per l'anno 2013 e gli anni seguenti;

Considerato il piano dell'OCSIT comunicato da Acquirente unico S.p.a. al Ministero dello sviluppo economico con nota del 18 luglio 2013 e successivo aggiornamento con nota del 13 settembre 2013, e il piano finanziario in esso contenuto;

Visto l'atto di indirizzo del 31 gennaio 2014 del Ministro dello sviluppo economico comunicato ad Acquirente unico S.p.a. al fine dell'avvio operativo delle attività e funzioni dell'OCSIT;

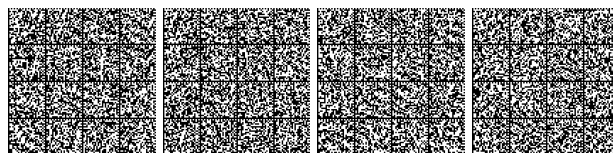
Considerate le informazioni rese da Acquirente unico S.p.a., in qualità di OCSIT, con nota del 30 novembre 2022, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente alla previsione dei costi per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2023 (*Budget OCSIT 2023*);

Considerate le informazioni rese da Acquirente unico S.p.a., in qualità di OCSIT, con nota del 15 febbraio 2024, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, del decreto del 13 novembre 2014 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente al rendiconto consuntivo dei costi per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2023 (*Consuntivo OCSIT 2023*);

Considerate le informazioni rese da Acquirente unico S.p.a., in qualità di OCSIT, con nota del 30 novembre 2023, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente alla previsione dei costi per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2024 (*Budget OCSIT 2024*);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 24 aprile 2024 di determinazione delle scorte di sicurezza e specifiche per l'anno scorta 2024 che, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, assegna all'OCSIT un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a numero ventuno giorni;

Considerata la necessità di definire, con il decreto ministeriale di cui al citato art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, l'ammontare del contributo in forma



provvisoria, salvo conguaglio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT per l'anno 2024 e che tale contributo è di titolarità dell'OCSIT stesso;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 ottobre 2023, recante la determinazione dei contributi a conguaglio per l'anno 2022 e provvisorio per l'anno 2023 all'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) e relative modalità di versamento per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55 di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri che all'art. 2, comma 2, ha previsto tra i compiti del Ministero della transizione ecologica quelli della «gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica»;

Visto il decreto-legge dell'11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l'art. 1 con il quale il Ministero della transizione ecologica (MITE) è stato denominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE)».

Considerato che la competenza sulla «gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica» rientra tra quelle della Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Ritenuto opportuno dover stabilire con un unico decreto interministeriale sia le modalità di pagamento e/o restituzione del contributo ai soggetti obbligati, a conguaglio per il 2023, sia le modalità di determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo 2024;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dell'ammontare a conguaglio del contributo 2023

1. Il costo per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è determinato a consuntivo nella misura di 85.447.390 euro. Al fine di garantire il principio di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT di cui al citato comma 5, il contributo è a diretta copertura di tutte le tipologie di oneri e costi di cui all'art. 7, comma 4, del citato decreto legislativo, così come identificate per natura a bilancio.

2. Per l'anno 2023 il contributo corrisposto in via provvisoria ad OCSIT, che è ammontato a 85.517.000 euro, risulta essere superiore al contributo complessivo dovuto per un valore di 69.610 euro, somma che sarà pertanto oggetto di conguaglio a favore dei soggetti obbligati.

3. Il contributo complessivo, compreso il conguaglio, per l'anno 2023 è così ripartito tra i soggetti obbligati:

a) quota fissa pari a 50 euro per ciascun soggetto obbligato;

b) quota variabile pari a 1,942974 euro per ogni tonnellata di prodotti petroliferi immessa in consumo nell'anno 2022 da ciascun soggetto obbligato.

4. L'OCSIT, ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, provvede a ripartire il costo a consuntivo dell'anno 2023 tra tutti i soggetti, che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni.

5. L'OCSIT, nell'effettuare la ripartizione di cui al comma 3, provvede alla richiesta di pagamento della rata a saldo e alla restituzione della eventuale differenza tra contributo versato a titolo provvisorio e contributo dovuto a titolo di consuntivo, per l'anno 2023, in una unica rata, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Art. 2.

Determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo 2024

1. Il contributo provvisorio per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, è determinato nella misura di 110.354.000 euro.

2. Il contributo provvisorio per l'anno 2024 è da corrispondersi in un numero di rate di acconto pari al numero dei mesi dell'anno scorta definiti con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e corrisponde al 100% del totale di cui al comma 1, salvo conguaglio.

3. L'OCSIT ripartisce le rate di acconto in modo proporzionale alle tonnellate di prodotti energetici, di cui all'allegato A, capitolo 3.4 del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni, immesse in consumo nell'anno 2023 da parte dei soggetti obbligati, e ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica agli stessi soggetti entro dieci giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La prima rata di acconto potrà essere richiesta da OCSIT a partire dall'ultimo giorno lavorativo del primo mese dell'anno scorta 2023, come definito con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249.

4. Il pagamento delle rate mensili di acconto non è dovuto da quei soggetti per i quali risulti un obbligo di pagamento inferiore a euro 1.000 mensili/complessivi. Per tali soggetti obbligati l'emissione della fattura di acconto è effettuata in una sola soluzione, per un importo pari al 50% delle rate d'acconto calcolate sulla base del comma 3, da emettere a partire dall'ultimo giorno lavorativo del primo mese dell'anno scorta 2023.

5. Il pagamento delle fatture all'OCSIT da parte dei soggetti obbligati dovrà essere effettuato, per le rate in acconto, entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura stessa.



Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 30 maggio 2025

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2020

25A04555

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 5 agosto 2025.

Scioglimento della «Ortofrutticola Alberobellese - Società cooperativa», in Alberobello e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gaz-*

zetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, non-



ché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, mascherando la struttura cooperativa, nei fatti, un'istituzione societaria priva di finalità mutualistica;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0044118 del 12 marzo 2025, a cui sono seguite, in replica, controdeduzioni acquisite in atti con nota del 20 marzo 2025, prot. d'ufficio n. 0050693, valutate non meritevoli di accoglimento;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 4 giugno 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Michele Masotti, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, tenuto conto della terna segnalata dall'associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa, Legacoop, ai sensi dell'art. 9 legge n. 400/1975 e del criterio di rotazione degli incarichi;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 18 luglio 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ortofrutticola Alberobellese - società cooperativa» con sede in Contrada Popoletto - Zona Industriale, SN - 70011 Alberobello (BA) - C.F. 03031980729, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Masotti, nato a Rutigliano (BA) il 26 settembre 1952 (c.f. MSTMHL52P26H643C), e domiciliato in via Aquileia n. 11 - 70018 Rutigliano (BA).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 agosto 2025

Il direttore generale: DONATO

25A04556

DECRETO 5 agosto 2025.

Scioglimento della «Lega Lombarda V - Società cooperativa edilizia», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

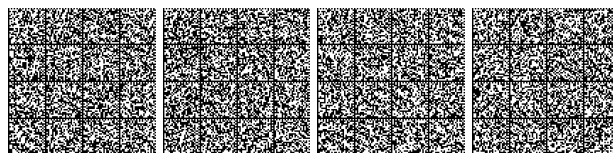
Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle Imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente,



il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale Servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i Servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0040008 del 6 marzo 2025 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 04 giugno 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott.ssa Alessandra Caffari, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, tenuto conto della terna segnalata dall'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa, Legacoop, ai sensi dell'art. 9 legge n. 400/75 e dei criteri di rotazione e di territorialità;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 21 luglio 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lega Lombarda V - Società cooperativa edilizia» con sede in via Edoardo D'Onofrio n. 78 - 00155 Roma - Codice fiscale n. 80072030580, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Alessandra Caffari, nata a Roma il 31 maggio 1986 (codice fiscale CFFLSN86E71H501Q), e domiciliata in via Francesco Berni n. 5 - 00185 Roma.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'eco-



nomia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 agosto 2025

Il direttore generale: DONATO

25A04557

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 6 agosto 2025.

Affidamento, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 36/2023, a mezzo piattaforma telematica certificata di e-procurement TuttoGare, del Servizio di assistenza tecnico-specialistica finalizzata a fornire supporto tecnico-operativo agli uffici del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 e suoi delegati ai fini dell'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti urbani e del disbrigo dei procedimenti inerenti agli impianti esistenti. Esecuzione anticipata. (Ordinanza n. 45/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista:

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al predetto comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 423, dispone che il programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto (CUP). Per ogni intervento il programma dettagliato individua il crono-

programma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento deve essere riconosciuta alla società «Giubileo 2025» di cui al comma 427 [...];

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario») al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022) rep. n. 2023/0000027, prot. RM/2023/0003520 del 16 novembre 2023 2 crisi ucraina», convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che:

al comma 1, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:

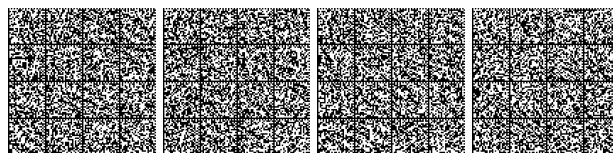
la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;

l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte



salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152/2006;

al comma 2, prevede che il Commissario straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa «provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea».

Vista la legge della Regione Lazio 25 luglio 2022, n. 14, avente ad oggetto la «Disciplina degli enti di Governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani», il cui art. 4, recante «Disposizioni per la gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale», al comma 1, dispone che «Roma Capitale esercita le funzioni concernenti la gestione dei rifiuti urbani nel proprio territorio secondo le modalità organizzative definite ai sensi del rispettivo ordinamento e nel rispetto dei principi previsti dalla presente legge e di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 152/2006 e dall'art. 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina)».

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale», cd «Codice ambientale» e, in particolare:

l'art. 177, comma 2, che dispone che «le attività di gestione dei rifiuti costituiscono attività di pubblico interesse»;

l'art. 198, comma 1, che dispone che «I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani» ed al comma 2 che gli stessi «concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti»;

l'art. 199, comma 1, che dispone che «Le regioni, sentite le province, i comuni [...] predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. L'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo [...]»;

l'art. 199, comma 3, che stabilisce che «I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre: a) l'indicazione del tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, [...]; d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario; e) l'indicazione delle politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione; f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 195, comma 1, lettera m) ...».

Richiamate:

l'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 4 agosto 2022 che ha disposto l'adozione della proposta del Piano dei rifiuti di Roma Capitale e l'avvio, entro il 12 agosto 2022, della procedura per la Valutazione ambientale strategica (VAS) - di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni - concernente la «Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente» e presa d'atto della proposta del «Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale»;

il decreto del Commissario straordinario n. 1 del 12 agosto 2022 che ha disposto l'avvio della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale e del relativo rapporto ambientale nonché l'individuazione della Città metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III Ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia - aree protette, nella persona del direttore *pro tempore* del Dipartimento medesimo, quale autorità competente;

l'ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 1° dicembre 2022, con la quale è stata conclusa la suddetta procedura per la Valutazione ambientale strategica (VAS) ed è stato approvato il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, unitamente al rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica ed alla dichiarazione di sintesi, con i relativi allegati;

l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 1° dicembre 2022 con la quale:

è stata disposta la realizzazione da parte di Roma Capitale di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, Parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con le caratteristiche previste dal Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale approvato dal Commissario straordinario;

è stato imposto un vincolo di destinazione finalizzato all'installazione del predetto impianto di termovalorizzazione, sui terreni e sulle pertinenze siti nel territorio di Roma Capitale, identificati dai seguenti dati catastali: foglio 1186 - particelle 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, acquisiti da A.M.A. S.p.a. in forza di rogito notarile n. 13786 del notaio Nicola Atlante registrato a Roma in data 25 novembre 2022;

è stata disposta l'indizione, da parte di Roma Capitale, di una manifestazione di interesse per la presentazione di *Project Financing* per la progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione, a cura e spese del proponente, di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, Parte quarta, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 183 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo i termini e le modalità da definirsi nello specifico avviso pubblico;

è stato dichiarato il pubblico interesse della proposta di *Project Financing* individuata in esito alla con-



clusione della manifestazione di interesse da avviarsi da parte di Roma Capitale;

è stato disposto che venga costituito un diritto di superficie, ex articoli 952 e successivi del codice civile, a tempo determinato ed a titolo oneroso, con decisione dell'Assemblea dei soci di A.M.A. S.p.a., secondo le forme e le modalità stabilite dallo statuto societario, sui terreni e sulle pertinenze siti nel territorio di Roma Capitale, identificati dai seguenti dati catastali: foglio 1186 - particelle 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, di proprietà di A.M.A. S.p.a., in favore del concessionario, per la realizzazione del predetto un impianto di termovalorizzazione, quale risultante dalla procedura indetta da Roma Capitale per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per la predetta presentazione di *Project Financing*.

Preso atto che il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti (già Dipartimento ciclo dei rifiuti) con:

determinazione dirigenziale n. NA/152 del 1° dicembre 2022 ha approvato l'avviso esplorativo riguardante la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di *Project Financing* finalizzate all'individuazione del promotore ex art. 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50/2016 per l'affidamento della concessione del Polo impiantistico relativo alla:

a) progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti;

b) progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati;

determinazione dirigenziale n. NA/101 del 9 marzo 2023 ha approvato l'unica proposta pervenuta, presentata dall'RTI - Raggruppamento temporaneo di imprese - composto da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag (oggi Kanadevia Inova Ag), Vianini Lavori S.p.a. e Suez Italy S.p.a., quali mandanti, contenente le proposte tecnica ed economica, ammettendola alle fasi successive della procedura, chiusasi il successivo 25 marzo;

determinazione dirigenziale n. NA/116 del 22 marzo 2023 ha nominato la Commissione giudicatrice per l'esame delle proposte di *Project Financing* finalizzata all'individuazione del promotore per l'affidamento della concessione del predetto Polo impiantistico;

determinazione dirigenziale n. NA/341 del 15 novembre 2023 ha proposto «l'approvazione della proposta» presentata dal sopra indicato RTI, come rimodulata in esito del processo di confronto con l'amministrazione capitolina.

Considerato che:

con ordinanza commissariale n. 27 del 16 novembre 2023:

è stata disposta l'approvazione della determinazione dirigenziale n. rep. NA/341 del 15 novembre 2023 del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti relativa alla proposta tecnico economica di *Project financing* ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 per la concessione del Polo impiantistico anzidetto presentata dal RTI - Raggruppamento temporaneo di imprese - composto da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag, Vianini Lavori S.p.a. e Suez Italy S.p.a., quali mandanti, acquisita da Roma Capitale in data 26 ottobre 2023 al protocollo n. NA/24138, attribuendo allo stesso la qualifica di promotore;

è stato dato incarico a Roma Capitale di provvedere ad indire una gara europea a procedura telematica aperta *Project financing* ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 - Proposta di partenariato pubblico privato (di seguito, «PPP») in finanza di progetto per l'affidamento della concessione del più volte citato Polo impiantistico;

è stata disposta, in forza dei poteri di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022 convertito con modificazioni nella legge n. 91/2022, la deroga alle disposizioni del decreto legislativo n. 36/2023 di cui all'art. 41, comma 2, nonché all'art. 6 dell'all. I.7, relativamente al contenuto del Progetto di fattibilità tecnico-economica (di seguito anche «PFTE») posto a base di gara, nonché parzialmente a quanto indicato all'art. 193, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 36/2023 prevedendo che l'offerta, oltre alle varianti migliorative, contenga le integrazioni necessarie rispetto al progetto posto a base di gara;

in attuazione alla predetta ordinanza commissariale n. 27/2023, con determinazione dirigenziale rep. n. NA/342/2023 del 16 novembre 2023, il Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti ha disposto di dare avvio al procedimento per l'affidamento della concessione mediante *Project Financing* del Polo impiantistico *de quo* CIG A02B7BF6AA - CUP J82F22001280005, ponendo a base di gara la proposta presentata dal R.T.I. Promotore;

il valore del predetto investimento è pari a euro 946.100.000,00 IVA esclusa;

con la succitata determinazione dirigenziale, sono stati approvati gli elementi essenziali del contratto di concessione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023, i requisiti di partecipazione, i requisiti di capacità economico-finanziaria, i requisiti di capacità tecnico-professionale, il punteggio assegnato all'offerta economica e all'offerta tecnica, nonché i criteri di valutazione delle offerte tecnica ed economica con i relativi punteggi e i profili professionali della commissione giudicatrice;

con determinazione dirigenziale rep. n. SU/654/2023 e prot. SU/17660 del 16 novembre 2023 il Dipartimento centrale appalti ha provveduto ai sensi dell'art. 71 del de-



creto legislativo n. 36/2023 ad indire la gara, ad approvare il bando e il disciplinare di gara nonché a provvedere, ai sensi dell'art. 225 del decreto legislativo n. 36/2023 alla pubblicazione degli atti di gara;

il bando di gara è stato pubblicato sulla piattaforma TuttoGare di Roma Capitale ID 2028 - ID SUAFF 98542, nonché nella *Gazzetta Ufficiale* europea - Serie S - n. 223 del 20 novembre 2023, nella *Gazzetta Ufficiale* V Serie Speciale - Contratti Pubblici - n. 134 del 20 novembre 2023 nonché sul Servizio contratti pubblici del MIT (SCP).

Atteso che:

con determinazione dirigenziale n. NA/173 del 31 maggio 2024 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute relativamente alla su richiamata procedura di *Project financing* - Proposta di PPP in finanza di progetto di cui alla citata determinazione dirigenziale rep. n. SU/654/2023 - ID Tuttogare di Roma Capitale n. 2028 - ID SUAFF 98542;

a seguito della valutazione dell'offerta pervenuta, la Commissione giudicatrice ha predisposto la proposta di aggiudicazione all'offerta non anomala presentata dal RTI - Raggruppamento temporaneo di imprese - composto da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag, Vianini Lavori S.p.a., Suez Italy S.p.a. e RMB S.p.a., quali mandanti;

in data 18 aprile 2025 è stata conclusa l'attività di verifica, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, del PFTE relativo al Polo impiantistico *de quo*;

è stata realizzata l'attività di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo all'operatore economico, ex art. 99 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di valutare l'affidabilità dello stesso prima della stipula del contratto, conclusasi in data 11 aprile 2025, con il seguente esito «positivo»;

in data 29 aprile 2025 il RUP provvedeva, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/2023, alla validazione del PFTE, come da nota NA/8925/2025;

con determinazione dirigenziale n. NA/156 del 5 maggio 2025 è stata disposta, tra l'altro,

l'aggiudicazione della concessione relativa alla procedura aperta di gara per il *Project Financing* ex art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 - Proposta di PPP in finanza di progetto per l'affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla a. progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/a di rifiuti; b. progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di CO₂ e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati al costituendo RTI composto da Acea Ambiente S.r.l. quale mandataria e da Kanadevia Inova AG, Vianini Lavori S.p.a., Suez Italy S.p.a. e RMB S.p.a. quali mandanti;

l'approvazione del PFTE e l'offerta tecnico-economica del *costituendo* RTI aggiudicatario, nonché lo schema di contratto di concessione;

con ordinanza del Commissario straordinario n. 24 del 9 maggio 2025 è stata disposta, tra l'altro, l'approvazione della succitata determinazione dirigenziale n. NA/156/2025 di aggiudicazione al costituendo RTI sopra citato;

in data 6 maggio 2025 è stato firmato un contratto di concessione del Polo impiantistico *de quo* tra Roma Capitale e RenewRome S.r.l.;

il Progetto Polo impiantistico *de quo* è sottoposto al procedimento, gestito dalla Struttura commissariale, volto al rilascio Provvedimento autorizzatorio unico regionale (di seguito, «PAUR») disciplinato dall'art. 27-bis del codice ambientale, ai sensi del quale, nel caso di procedimenti di Valutazione d'impatto ambientale - VIA di competenza regionale, è necessario presentare all'autorità competente apposita istanza finalizzata al rilascio dei correlati titoli autorizzativi.

Visti:

l'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 91/2022, che, al comma 3, prevede che «[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]»;

l'art. 1, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]».

Viste:

la convenzione di avvalimento sottoscritta in data 26 settembre 2022 tra il Commissario straordinario e AMA S.p.a., come integrata dall'*addendum* di cui al prot. n. RM/2158 del 9 agosto 2023;

la convenzione di avvalimento sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo;

la convenzione di avvalimento, di cui al prot. n. RM/4610 del 26 agosto 2024, sottoscritta tra il Commissario straordinario e il Presidente della Regione Toscana, giusta deliberazione della giunta regionale Toscana n. 933 del 5 agosto 2024 a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate dal richiamato art. 13, con particolare riferimento all'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi e relativa realizzazione, all'autorizzazione delle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali



di cui agli articoli 7, comma 4-*bis*, e 195, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Richiamata:

la disposizione commissariale n. 1 del 23 gennaio 2023 con la quale il Commissario straordinario ha costituito la struttura commissariale in avalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, in coerenza con quanto disposto con le su richiamate convenzioni, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» (di seguito «Ufficio di supporto al Commissario» o «Struttura commissariale»), come da ultimo modificata con disposizione n. 9 del 17 aprile 2025, articolata in tre direzioni e in aree a diretto supporto del Commissario straordinario, tra le quali l'Area VIA e autorizzazione rifiuti, deputata alla gestione e allo svolgimento dei procedimenti tecnico-amministrativi, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022, in tema di:

impiantistica di gestione dei rifiuti urbani in esercizio o di nuova realizzazione, localizzata nel territorio della città di Roma che ha come conferitore esclusivo il gestore AMA S.p.a.;

discariche per lo smaltimento di rifiuti inerti localizzate nel territorio della città di Roma Capitale che forniscono risposta allo svolgimento delle opere in corso di realizzazione, le quali interessano le dinamiche gestionali complessive della città di Roma Capitale che è chiamata ad ospitare tutte le più importanti celebrazioni giubilari;

campagne mobili di gestione dei rifiuti limitatamente al periodo del mandato del Commissario straordinario e localizzate nel territorio della città di Roma Capitale.

Considerato che:

è interesse del Commissario straordinario individuare ulteriori professionalità a supporto dell'Area VIA e autorizzazione rifiuti in tutte le fasi afferenti al procedimento finale di autorizzazione degli impianti, fra cui il Polo impiantistico *de quo*, con riferimento, in particolare, alle attività istruttorie finalizzate al rilascio dei titoli, quali quelli di cui al citato art. 27-*bis* del codice ambientale;

a tal fine, in data 1° agosto 2025, è stata avviata la procedura per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 36/2023, a mezzo piattaforma telematica certificata di *e-procurement* TUTTOGARE, del Servizio di assistenza tecnico-specialistica finalizzata a fornire supporto tecnico-operativo agli uffici del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 e suoi delegati ai fini dell'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti urbani e del disbrigo dei procedimenti inerenti agli impianti esistenti alla società Framinia

e.c.s. S.r.l. per l'importo di euro 139.000,00, a valere sui fondi derivanti dal contributo statale assegnato a Roma Capitale per la gestione commissariale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022;

per lo svolgimento della anzidetta procedura, con determinazione dirigenziale prot. RM/6182 del 29 luglio 2025 (Rep. RM/2025/37), è stata nominata, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, la dott.ssa Elisa Venuti quale responsabile unico del progetto (RUP).

Visto:

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e, in particolare:

l'art. 50, rubricato «Procedure per l'affidamento», che prevede, al comma 1, lettera *b*), che le stazioni appaltanti procedono all'«affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante» stessa;

l'art. 17, rubricato «Fasi delle procedure di affidamento», che prevede:

al comma 5 che «L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace»;

al comma 6 che «L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto»;

al comma 7 che «Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'art. 18»;

al comma 8 che «Fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9»;

il succitato art. 50, il quale prevede, al comma 6, che «Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione».



Considerata:

l'urgenza degli interventi indicati dal cronoprogramma del Piano di gestione rifiuti di Roma Capitale, che evidenzia la necessità di raggiungere l'autosufficienza logistica e impiantistica al 2027 per sostenere il compimento di tutte le fasi della gerarchia rifiuti nel territorio comunale;

l'assenza impiantistica, che determina pesanti impatti ambientali sul territorio comunale e una intensa attività di trasporto extracomunale ed extraregionale, così come quantificato ed elaborato dal Piano di gestione rifiuti di Roma Capitale, nonché la necessità di affidare la gestione di tutte le fasi della gerarchia rifiuti - dalla riduzione rifiuti al recupero di energia, dai rifiuti indifferenziati alla riduzione netta dello smaltimento a discarica - a soggetti terzi, spesso localizzati in altri comuni e in altre regioni, con aggravio dei costi di gestione e significativa ricaduta sulle quote tariffarie ricadenti sui cittadini di Roma Capitale;

pertanto, l'importanza e la strategicità dell'investimento relativo alla concessione del Polo impiantistico *de quo*.

Ritenuto necessario, al fine di consentire il rispetto dei termini previsti per il rilascio del PAUR e dei tempi previsti dal cronoprogramma del progetto, derogare, in forza dei poteri conferiti dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, alle disposizioni su richiamate e, in particolare:

all'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui si subordina l'immediata efficacia dell'aggiudicazione all'avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente, e comma 8, laddove si prevede che l'esecuzione del contratto possa essere iniziata, per motivate ragioni, anche prima della stipula;

all'art. 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui è stabilito che la stazione appaltante possa procedere all'esecuzione anticipata del contratto dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.

Visto il sentito della Regione Lazio, richiesto con nota del Commissario straordinario in data 4 agosto 2025, prot. n. RM/6338, ed espresso con nota acquisita al protocollo commissariale al n. RM/6392 del 6 agosto 2025.

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Dispone:

Con i poteri di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022:

1. Nelle more delle verifiche del possesso dei requisiti in capo alla società Framinia e.c.s. S.r.l.,

di autorizzare il responsabile unico del progetto ad aggiudicare il servizio di assistenza tecnico-specialistica finalizzata a fornire supporto tecnico-operativo agli uffici del Commissario straordinario di Governo per il

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 e suoi delegati ai fini dell'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti urbani e del disbrigo dei procedimenti inerenti agli impianti esistenti alla società Framinia e.c.s. S.r.l. dal giorno della scadenza della presentazione dell'offerta;

di autorizzare la società Framinia e.c.s. S.r.l., dopo l'aggiudicazione, a procedere all'esecuzione anticipata del contratto,

in deroga:

all'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui si subordina l'immediata efficacia dell'aggiudicazione all'avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente, e comma 8, laddove si prevede che l'esecuzione del contratto possa essere iniziata, per motivate ragioni, anche prima della stipula;

all'art. 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui è stabilito che la stazione appaltante possa procedere all'esecuzione anticipata del contratto dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario;

2. Che la sottoscrizione del contratto di affidamento è subordinata al buon esito delle predette verifiche in capo alla società e che il mancato possesso dei requisiti comporterà la revoca dell'aggiudicazione e la società non avrà nulla a che pretendere per le prestazioni già eseguite;

3. La trasmissione del presente provvedimento all'Area VIA e autorizzazione rifiuti e alla Direzione 1 «Affari generali e supporto giuridico» della struttura commissariale;

4. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo.

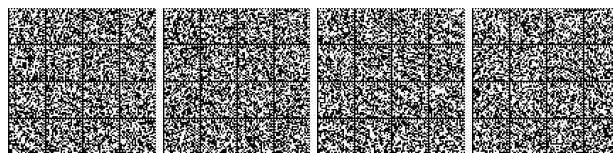
La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, di «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo».

Roma, 6 agosto 2025

*Il Commissario
straordinario di Governo*
GUALTIERI

25A04554



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox»

Estratto determina IP n. 592 del 28 luglio 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale Stilnox 10 mg Film-Coated tablets 14 Film-Coated tablets dall'Irlanda con numero di autorizzazione 540/160/2, intestato alla società Sanofi-Aventis Ireland limited T/A Sanofi Citywest Business Campus, Dublino 24 e prodotto da Delpharm Dijon, 6, Boulevard De L'Europe, 21800 Quétigny, Francia e da Sanofi Winthrop Industrie, 30-36 Avenue Gustave Eiffel, 37100 Tours, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: programmi sanitari integrati S.r.l. Con sede legale in via Giovanni Lanza, 3 20121 Milano MI.

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 038194128 (in base 10) 14FLYJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: 10 mg di Zolpidem tartrato;

eccipienti: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico (tipo A); magnesio stearato.

Rivestimento della compressa: ipromellosa; titanio diossido (E171); macrogol 400.

Modificare la seguente frase riportata al paragrafo 6 «Descrizione dell'aspetto di «Stilnox» e contenuto della confezione» del foglio illustrativo come di seguito riportato:

«Stilnox» si presenta in forma di compresse rivestite con film in blister PVC/AL.

Officine di confezionamento secondario: Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVC-AL.

Codice A.I.C.: 038194128.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVC-AL.

Codice A.I.C.: 038194128.

RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti

negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

I lotti rilasciati dall'officina Sanofi Winthrop Ltd., Edgefield Avenue, Fawdon sita in UK entro il 31 dicembre 2020 e, già idonei ad essere immessi sul mercato europeo, potranno essere mantenuti in commercio fino a scadenza in etichetta.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

25A04563

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto determina IP n. 593 del 28 luglio 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale PANTOLOC 20 mg - Filmtabletten 28 U.P. dall'Austria con numero di autorizzazione 1-22885, intestato alla società Takeda Pharma GES.M.B.H. Euro Plaza, Technologiestraße 5 1120 Wien Austria e prodotto da Takeda GMBH Lehnitzstraße 70-98 16515 Oranienburg Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola, NA.

Confezione: PANTORC «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 043320098 (in base 10) 19B0T2 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: 20 mg di pantoprazolo;

eccipienti: Nucleo: sodio carbonato (anidro), mannitolo, cros повідone, повідone K90, calcio stearato.

Rivestimento: ipromellosa, повідone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), glicole propilenico (E1520), acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrate.

Inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

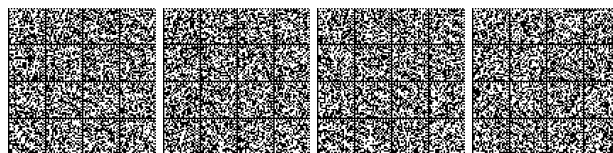
Confezione: PANTORC «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in Blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 043320098.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PANTORC «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL.



Codice A.I.C. : 043320098.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 «pubblicato in nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04564

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina IP n. 606 del 1° agosto 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX XR 1 mg Comprimidos De Libertação modificada 60 Comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 5816186, intestato alla società Viatris Healthcare, LDA. Avenida Dom João II, Edifício Atlantis, n. 44C - 7.3 E 7.4 1990-095 - Lisboa Portogallo e prodotto da Pfizer Italia S.r.l. località Marino del Tronto 63100 - Ascoli Piceno (AP) Italia, Mylan Hungary Kft Mylan UTCA 1 - 2900 - Komárom Ungheria con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 80121 - Napoli NA.

Confezione: XANAX «1 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 045189166 (in base 10) 1C321G (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam 1 mg;

eccipienti: lattosio, ipromellosa (4000 cps), ipromellosa (100 cps), silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Riportare al paragrafo 5 «Come conservare XANAX del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario, in luogo di «Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione»:

non conservare a temperatura superiore a 30°C.

Modificare la descrizione del medicinale al paragrafo 6 «Descrizione dell'aspetto di «Xanax» e contenuto delle confezioni» del foglio illustrativo, come di seguito riportato:

Le compresse di XANAX a rilascio prolungato da 1 mg sono compresse rotonde, di colore bianco convesse con la scritta «VLE 59» su un lato. Le compresse sono disponibili in blister di alluminio/alluminio in confezioni da 2, 10, 20, 30, 40, 60, 100 compresse.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO);
GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Ca-leppio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XANAX «1 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister - AL/AL.

Codice A.I.C. : 045189166.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XANAX «1 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C. : 045189166.

RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

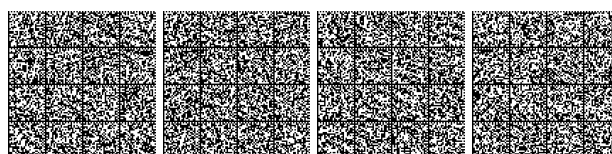
25A04565

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina IP n. 607 del 1° agosto 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX XR 0,5 mg comprimidos de libertação modificada 60 comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 5816087, intestato alla società Viatris Healthcare, LDA. Avenida Dom João II, Edifício Atlantis, n. 44C - 7.3 e 7.4 1990-095 - Lisboa Portogallo e prodotto da Pfizer Italia S.r.l. località Marino del Tronto 63100 - Ascoli Piceno (AP) Italia, Mylan Hungary KFT Mylan UTCA 1 - 2900 - Komárom Ungheria, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli (NA).



Confezione: XANAX «0,5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister AL/AL - codice A.I.C.: 045189178 (in base 10) 1C321U(in base 32).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam 0,5 mg;

eccipienti: lattosio, ipromellosa (4000 cps), ipromellosa (100 cps), silice colloidale anidra, magnesio stearato, indigotina (E132).

Riportare al paragrafo 5 «Come conservare Xanax» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario, in luogo di «Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione»: non conservare a temperatura superiore a 30°C.

Modificare la descrizione del medicinale al paragrafo 6 «Descrizione dell'aspetto di Xanax e contenuto delle confezioni» del foglio illustrativo, come di seguito riportato: le compresse di Xanax a rilascio prolungato da 0,5 mg sono compresse rotonde, di colore blu, convesse con la scritta «VLE 57» su un lato. Le compresse sono disponibili in blister di alluminio/alluminio in confezioni da 20, 30, 40, 60, 100 compresse.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XANAX «0,5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister AL/AL - codice A.I.C.: 045189178.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XANAX «0,5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister AL/AL - codice A.I.C.: 045189178.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04566

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Teva Italia»

Estratto determina IP n. 608 del 1° agosto 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale PANTOPRAZOLE-TEVA 40 mg gyomornedvellenálló tabletta 28 tabletta dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-21497/02, intestato alla società Teva Pharmaceuticals LTD. 4042 Debrecen, Pallagi UT 13, Ungheria e prodotto da Teva Pharma S.L.U., Poligono Industrial Malpica, Calle C, numero 4, 50016 Zaragoza, Spagna, da Teva Pharmaceutical LTD 4042 Debrecen, Pallagi UT 13, Ungheria e da Pharmachemie B.V. Swensweg 5, 2031 GA Haarlem Paesi Bassi, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: PANTOPRAZOLO TEVA ITALIA «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - codice A.I.C.: 048381038 (in base 10) 1G4H3G (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: 40 mg di pantoprazolo;

nucleo della compressa: sodio fosfato dibasico, mannitolo (E421), cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, ipromellosa, carbossimetilamido sodico (tipo A);

rivestimento: acido metacrilico-etilacrilato copolimero, ossido di ferro giallo, trietile citrato.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Prespack Sp. z o.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PANTOPRAZOLO TEVA ITALIA «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - codice A.I.C.: 048381038.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PANTOPRAZOLO TEVA ITALIA «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - codice A.I.C.: 048381038.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.



*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04567

**Autorizzazione all'importazione parallela
del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Teva Italia»**

Estratto determina IP n. 609 del 1° agosto 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale PANTOPRAZOLO-TEVA 20 mg gyomornedvellenálló tabletta 28 tabletta dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-21497/01, intestato alla società Teva Pharmaceuticals LTD. 4042 Debrecen, Pallagút 13, Ungheria e prodotto da Teva Pharma S.L.U., Poligono Industrial Malpica, Calle C, numero 4, 50016 Zaragoza, Spagna, da Teva Pharmaceutical LTD 4042 Debrecen, Pallagi UT 13, Ungheria e da Pharmachemie B.V. Swensweg 5, 2031 GA Haarlem Paesi Bassi con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: PANTOPRAZOLO TEVA ITALIA «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - codice A.I.C.: 048381040 (in base 10) 1G4H3J (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: 20 mg di pantoprazolo;

eccipienti:

nucleo della compressa: sodio fosfato dibasico, mannitolo (E421), cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, ipromellosa, carbossimetilamido sodico (tipo A);

rivestimento: acido metacrilico-etilacrilato copolimero, ossido di ferro giallo, trietile citrato.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Prespack Sp. zo. o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia;

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PANTOPRAZOLO TEVA ITALIA «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - codice A.I.C.: 048381040.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PANTOPRAZOLO TEVA ITALIA «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - codice A.I.C.: 048381040.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04568

**Autorizzazione all'importazione parallela
del medicinale per uso umano «Xanax»**

Estratto determina IP n. 610 del 1° agosto 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX XR 2 mg comprimidos de libertação modificada - 60 comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 5816285, intestato alla società Viatrix Healthcare, LDA. Avenida Dom João II, Edificio Atlantis, n. 44C - 7.3 E 7.4 1990-095 - Lisboa Portogallo e prodotto da Pfizer Italia S.r.l. località Marino del Tronto 63100 - Ascoli Piceno (AP) Italia e da Mylan Hungary KFT Mylan UTCA 1 - 2900 - Komárom Ungheria, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli.

Confezione: XANAX «2 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister AL/AL - Codice A.I.C. n. 045189180 (in base 10) 1C321W (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam 2 mg

eccipienti: lattosio, ipromellosa (4000 cps), ipromellosa (100 cps), silice colloidale anidra, magnesio stearato, indigotina (E132).

Riportare al paragrafo 5 «Come conservare "Xanax"» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario, in luogo di «Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione»:

Non conservare a temperatura superiore a 30°C.

Modificare la descrizione del medicinale al paragrafo 6 «Descrizione dell'aspetto di "Xanax" e contenuto delle confezioni» del foglio illustrativo, come di seguito riportato:

le compresse di «Xanax» a rilascio prolungato da 2 mg sono compresse pentagonali, di colore blu, con la scritta «VLE 66» su un lato. Le compresse sono disponibili in blister di alluminio/alluminio in confezioni da 10, 20, 30, 60, 100 compresse.

Officine di confezionamento secondario

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI)

De Salute s.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO)

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XANAX «2 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister AL/AL - Codice A.I.C. n. 045189180;
Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XANAX «2 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister AL/AL - Codice A.I.C. n. 045189180;
RR – medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione Europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04569

**Autorizzazione all'importazione parallela
del medicinale per uso umano «Vicks Vaporub»**

Estratto determina IP n. 611 del 1° agosto 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale VICKS VAPORUB OINTMENT 100 gr 1 U.P. dalla Grecia con numero di autorizzazione 12544/19-09-2013 e 43657/07/29-10-2008, intestato alla società Procter & Gamble Hellas società unica a responsabilità limitata Agiou Konstantinou 49, 151 24 Marousi, Grecia e prodotto da Procter & Gamble Manufacturing GmbH H.-S.-Richardson-Strabe 1, 64521 Grob-Gerau, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola NA.

Confezione: VICKS VAPORUB «vapore per inalazione, unguento» vasetto in PP da 100 g.

Codice A.I.C.: 052321015 (in base 10) 1KWQRR(in base 32).

Forma farmaceutica: unguento.

Principio attivo: canfora 5,00 g, olio essenziale di trementina 5,00 g, mentolo 2,75 g, olio essenziale di eucalipto 1,50 g.

Eccipienti: timolo, olio essenziale di legno di cedro e vaselina bianca.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sulle etichette:

come conservare VICKS VAPORUB: non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Modificare la descrizione del medicinale al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato:

VICKS VAPORUB si presenta in contenitori blu opaco da 40 g, 50 g, 90 g e 100 g chiusi con coperchio verde a vite fissato e contenente un cappuccio di PET/LDPE/EPE/LDPE/PET di 2 mm di spessore.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: VICKS VAPORUB «vapore per inalazione, unguento» vasetto in PP da 100 g.

Codice A.I.C. n. 052321015.

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: VICKS VAPORUB «Vapore per inalazione, unguento» vasetto in PP da 100 g.

Codice A.I.C. n. 052321015.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

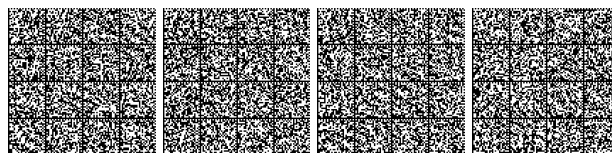
25A04570

**Autorizzazione all'importazione parallela
del medicinale per uso umano «Pantorc»**

Estratto determina IP n. 612 del 1° agosto 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale PANTOLOC 20 mg - 28 filmtabletten dall'Austria con numero di autorizzazione 1-22885, intestato alla società Takeda Pharma Ges.m.b.H. Euro Plaza, Technologiestraße 5 A-1120 Wien Vienna e prodotto da Takeda GmbH Lehnitzstraße 70-98 16515 Oranienburg Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate MI.



Confezione: PANTORC «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 042953190 (in base 10) 18YUH6 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: 20 mg di pantoprazolo;

eccipienti:

nucleo: sodio carbonato (anidro), mannitolo, crospovidone, povidone K90, calcio stearato;

rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), glicole propilenico (E1520), acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio lauril-solfato, trietilcitrate;

inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Ups Healthcare Italia S.r.l. - viale Mantova Snc - Somaglia, 26867;

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

GMM Farma S.r.l. - Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA);

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PANTORC «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 042953190.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PANTORC «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 042953190.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04571

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lendormin»

Estratto determina IP n. 613 del 1° agosto 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale LENDORMIN 0,250 MG 30 TABLETTEN, dal Belgio con numero di autorizzazione BE130855, intestato alla società Boehringer Ingelheim Scomm, Arnaud Fraiteurlaan 15-23, 1050 Bruxelles - Belgio e prodotto da Delpharm Reims, 10 Rue Colonel Charbonneaux, 51100 Reims, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l., con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate MI.

Confezione: LENDORMIN «0,25 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 045101045 (in base 10) 1C0CZP (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: brotizolam 0,25 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, magnesio stearato.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: LENDORMIN «0,25 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 045101045.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: LENDORMIN «0,25 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 045101045.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

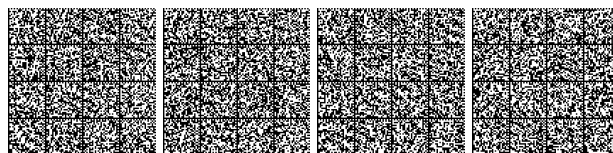
Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04572



**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE****Limitazione delle funzioni del titolare
del vice Consolato onorario in Santos (Brasile)**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Mauro Sergio De Lucena Sammarco, vice Console onorario d'Italia in Santos (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale di prima classe in San Paolo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale di prima classe in San Paolo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale di prima classe in San Paolo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale di prima classe in San Paolo degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale di prima classe in San Paolo;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale di prima classe in San Paolo;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale di prima classe in San Paolo delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale di prima classe in San Paolo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale di prima classe in San Paolo;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale di prima classe in San Paolo;

m) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale di prima classe in San Paolo;

n) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale di prima classe in San Paolo dello schedario dei connazionali residenti.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2025

Il direttore generale: VIGNALI

25A04561

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2
DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 20 del 1° agosto 2025 - Appalto 4/2025: procedura di gara aperta, ai sensi degli articoli 153, 71 e 154 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, suddivisa in lotti, per la sottoscrizione di tre accordi quadro per servizi nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino.

Con ordinanza n. 20 del 1° agosto 2025 del Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, sono state approvate le modalità di espletamento della gara a procedura aperta, ai sensi degli articoli 153, 71 e 154 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, suddivisa in lotti, per la sottoscrizione di tre accordi quadro per servizi nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino - lotto 1 (CPV 71313450-4) - Servizi di monitoraggio ambientale (AMB); lotto 2 (CPV 71310000-4) - Servizi di consulenza di ingegneria per la gestione del monitoraggio geotecnico-strutturale delle pre-esistenze eseguito da altro operatore (MON); lotto 3 (CPV 48612000-1) - Sistema di gestione di base dati per la progettazione, realizzazione, configurazione e manutenzione del sistema informativo centralizzato nella gestione dei dati e dell'infrastruttura ICT di interfaccia con i sistemi di rilevamento e/o portali esistenti o terzi (SIC) - CUP: C71F20000020005.

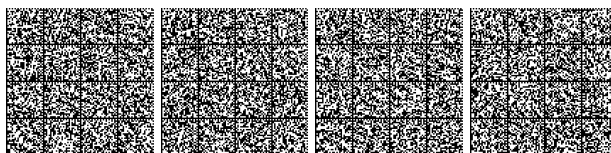
L'ordinanza è pubblicata in versione integrale sul sito web di *Infra*. To, al link <https://inftrato.it/provvvedimenti-commissario-metro2> e sulla piattaforma di telematica di approvvigionamento «Tutto gare», cui si rimanda.

25A04562

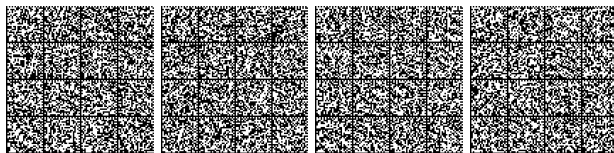
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-189) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

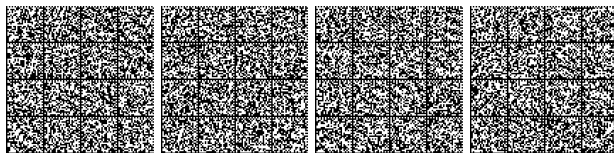
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 8 1 6 *

€ 1,00

